

## POSIZIONE COMUNE (CE) n. 20/96

definita dal Consiglio del 21 marzo 1996

in vista dell'adozione della decisione n. .../96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

(96/C 134/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

compresa quella relativa alla creazione di posti di lavoro; che tale importanza è stata riconosciuta dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma,

(3) considerando che il mercato interno costituisce uno spazio senza frontiere, entro il quale deve essere garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi e dove le misure comunitarie già adottate o in procinto di esserlo necessitano un notevole scambio di informazioni tra singoli, organismi e amministrazioni; che il fatto di disporre di mezzi efficienti per lo scambio di informazioni è di importanza vitale per migliorare la competitività delle imprese; che tali scambi di informazioni possono essere assicurati dalle reti di telecomunicazione transeuropee; che la presenza di reti transeuropee rafforzerà la coesione economica e sociale a livello della Comunità;

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(4)</sup>,

(1) considerando che la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee è intesa a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta la Comunità; che tale sforzo di creare un'infrastruttura è un presupposto per consentire ai cittadini e alle imprese — in particolare le PMI — della Comunità di beneficiare appieno delle possibilità offerte dalle telecomunicazioni nella prospettiva della creazione della «società dell'informazione», nella quale lo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle reti di telecomunicazione è fondamentale affinché ogni cittadino, ogni impresa e ogni pubblica autorità, comprese le regioni meno sviluppate o periferiche, possa avere accesso a ogni tipo e quantità di informazioni di cui avrà bisogno;

(4) considerando che la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione transeuropee devono consentire la libera circolazione dell'informazione tra i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni, nel rispetto della vita privata delle persone fisiche e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;

(2) considerando che, nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione», la Commissione ha sottolineato l'importanza di istituire la società dell'informazione che, introducendo nuove forme di rapporti economici, politici e sociali, aiuterà l'Unione a far fronte alle nuove sfide del prossimo secolo, ivi

(5) considerando che nel rapporto «L'Europa e la società dell'informazione globale» che hanno presentato al Consiglio europeo di Corfù, del 24-25 giugno 1994, i membri del gruppo di personalità dell'industria hanno raccomandato di realizzare reti di telecomunicazione transeuropee e di garantirne l'interconnessione con tutte le reti europee; che il rapporto ha individuato nelle comunicazioni mobili un pilastro della società dell'informazione il cui potenziale è opportuno rafforzare; che il Consiglio europeo di Corfù ha approvato in linea generale tale raccomandazione;

(6) considerando che tali raccomandazioni sono state seguite dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione»; che, nelle sue conclusioni su tale piano d'azione, il Consiglio del 28 settembre 1994 ha sottolineato che lo sviluppo rapido di infrastrutture efficienti dell'informazione è essenziale per la

<sup>(1)</sup> GU n. C 302 del 14. 11. 1995, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. C 129 del 2. 5. 1996.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 1° febbraio 1996 (GU n. C 47 del 19. 2. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Comunità seguendo un approccio globale, coerente ed equilibrato;

- (7) considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; che tali orientamenti individuano i progetti di interesse comune; che le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione coprono i tre livelli in cui esse si articolano: applicazioni, servizi generici e reti di base;
- (8) considerando che la società dell'informazione non può realizzare senza la presenza di applicazioni accessibili, soprattutto quelle di interesse collettivo, che soddisfino al meglio le esigenze degli utenti, tenendo conto, ove occorra, delle necessità degli anziani e dei disabili; che le applicazioni costituiranno pertanto una parte importante dei progetti d'interesse comune;
- (9) considerando che, in molti casi, i progetti d'interesse comune possono già essere realizzati nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, l'Euro-ISDN in particolare, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che, per individuare i progetti di interesse comune, occorre stabilire degli orientamenti;
- (10) considerando che è opportuno coordinare l'attuazione delle proposte scelte con le iniziative analoghe adottate, su scala nazionale o regionale, nel territorio dell'Unione;
- (11) considerando che nella selezione e attuazione di tali progetti si dovrebbe tener conto di tutte le infrastrutture offerte dagli attuali e dai nuovi fornitori;
- (12) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 9 novembre 1995 la decisione n. 2717/95/CE<sup>(1)</sup> relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) quale rete transeuropea;
- (13) considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa l'ISDN, stanno evolvendo verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, ed in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comu-

nicazioni integrate a banda larga (reti IBC); che le reti IBC costituiranno la piattaforma ideale per creare le applicazioni della società dell'informazione;

- (14) considerando che i risultati del programma RACE [programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie della comunicazione (1990-1994)], adottato con la decisione 91/352/CEE<sup>(2)</sup>, hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle reti IBC in Europa;
- (15) considerando che i risultati del programma ESPRIT [programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998)], adottato con la decisione 94/802/CE<sup>(3)</sup>, hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per introdurre le applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- (16) considerando che i risultati del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici d'interesse generale (1990-1994), adottato con la decisione 91/353/CEE<sup>(4)</sup>, e del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche d'interesse comune (1994-1998), adottato con la decisione 94/801/CE<sup>(5)</sup>, aprono la strada all'introduzione in tutta Europa di applicazioni interoperabili d'interesse comune;
- (17) considerando che è necessario garantire un coordinamento efficace tra la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni, che devono rispondere alle esigenze reali degli utenti e i vari programmi comunitari, e in particolare i programmi specifici del Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, i programmi a favore delle PMI, che comprendano un programma orientato verso il contenuto delle informazioni (quali INFO 2000 e MEDIA 2) e con altre attività nell'ambito della società dell'informazione; che dev'essere garantito un analogo coordinamento con i progetti previsti dalla decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa al contributo comunitario alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)<sup>(6)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 24. 11. 1995, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

- (18) considerando che, nella comunicazione sulle azioni preparatorie nel settore delle reti di comunicazioni integrate a larga banda transeuropee (TEN-IBC) <sup>(1)</sup>, la Commissione ha riconosciuto la necessità di svolgere azioni preparatorie in collaborazione con gli operatori del settore, per elaborare orientamenti adeguati; che i risultati di tali azioni costituiranno la base degli orientamenti relativi alle reti IBC di cui alla presente decisione;
- (19) considerando che il settore delle telecomunicazioni è in corso di liberalizzazione progressiva; che lo sviluppo di applicazioni, servizi generici e reti di base transeuropee si affiderà sempre più all'iniziativa privata; che tali sviluppi a livello transeuropeo devono soddisfare su scala europea le esigenze di mercato o le esigenze reali e considerevoli della società che non sono soddisfatte dalle sole forze del mercato; che, tenuto conto di tale aspetto, gli operatori del settore interessati saranno invitati a proporre progetti specifici d'interesse comune nei settori prescelti, seguendo procedure adeguate che garantiscano pari opportunità; che tali procedure devono ancora essere definite e che occorre adottare un elenco dei settori prescelti; che nella specificazione dei progetti d'interesse comune la Commissione è assistita da un comitato;
- (20) considerando che è stato concluso il 20 dicembre 1994 un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE;
- (21) considerando che i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro devono essere approvati dallo Stato membro interessato;
- (22) considerando che la Commissione avvia azioni atte a garantire l'interoperabilità delle reti e a coordinare le attività degli Stati membri al fine di realizzare le reti di telecomunicazione transeuropee;
- (23) considerando che occorre, per lo sviluppo ottimale della società dell'informazione, garantire un efficace scambio di informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare i membri dello Spazio economico europeo; che è pertanto necessario incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti su scala europea;
- (24) considerando che le attività intraprese nell'ambito dei presenti orientamenti sono comunque soggette alla totale applicazione delle regole di concorrenza stabilite nel trattato e nella legislazione di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione stabilisce gli orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione. Tali orientamenti individuano progetti d'interesse comune definendo i settori scelti per tali progetti e stabilendo la procedura e i criteri per la loro specificazione.

#### Articolo 2

La Comunità concede il proprio sostegno all'interconnessione delle reti nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, all'istituzione e allo sviluppo di servizi e applicazioni interoperabili, nonché il relativo accesso, con l'obiettivo di:

- agevolare la transizione verso la società dell'informazione, segnatamente al fine di contribuire a soddisfare i bisogni sociali e culturali e a migliorare la qualità della vita;
- aumentare la competitività delle imprese comunitarie, in particolare delle PMI, e rafforzare il mercato interno;
- rafforzare la coesione economica e sociale, tenendo conto, in particolare, della necessità di collegare le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche alle regioni centrali della Comunità;
- accelerare lo sviluppo di attività che creano posti di lavoro nei settori in crescita.

#### Articolo 3

Sono stabilite, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le seguenti priorità:

- analisi e conferma della fattibilità, seguiti dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano a creare una società europea dell'informazione;
- analisi e conferma della fattibilità, seguiti dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta la Comunità e sfruttando la diversità culturale dell'Europa;
- incentivazione di iniziative che riuniscano segnatamente le regioni meno favorite nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropee di telecomunicazione;

<sup>(1)</sup> GU n. C 200 del 24. 7. 1993, pag. 22.

- analisi e conferma della fattibilità, seguiti dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno della Comunità e a livello mondiale;
- individuazione, analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale;
- analisi e conferma della fattibilità delle nuove reti IBC, ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, ed incentivo all'interconnessione di tali reti;
- individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per un'efficace interconnessione e interoperabilità di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione nella Comunità e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti IBC.

#### Articolo 4

Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardano:

- la specificazione dei progetti d'interesse comune;
- delle azioni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni sui benefici derivanti dai nuovi servizi e applicazioni avanzate di telecomunicazioni a livello transeuropeo;
- delle azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee, segnatamente le reti IBC;
- il sostegno, nell'ambito degli strumenti previsti dal trattato, alle attività di analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni, in particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare una collaborazione tra settore pubblico e privato, in particolare tramite partenariati;
- incentivo ad offrire e utilizzare servizi e applicazioni destinati alle PMI e agli utenti professionali, che rappresentano una fonte di occupazione e di crescita;
- promozione dell'interconnessione delle reti, dell'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprat-

tutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità tra i servizi e le applicazioni esistenti e a banda larga.

#### Articolo 5

Lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione si realizza in virtù della presente decisione attraverso progetti d'interesse comune. L'allegato I contiene l'elenco dei settori nei quali devono essere specificati i progetti d'interesse comune.

#### Articolo 6

I progetti d'interesse comune relativi ai settori elencati nell'allegato I sono specificati a norma degli articoli da 7 a 9 utilizzando i criteri dell'allegato II. I progetti selezionati possono beneficiare del sostegno comunitario secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 7

1. La Commissione, in consultazione con gli operatori del settore e secondo le politiche seguite negli altri settori delle reti transeuropee, predispone un progetto di programma di lavoro per selezionare i settori per i quali possono essere proposti progetti d'interesse comune, nell'ambito dei settori indicati all'allegato I. Il programma di lavoro è, ove occorra, aggiornato.

2. Il programma di lavoro costituisce la base per la pubblicazione, da parte della Commissione, degli inviti a presentare proposte nell'ambito dei progetti d'interesse comune.

#### Articolo 8

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1.

su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### Articolo 9

1. La procedura di cui all'articolo 8 si applica:

- alla preparazione e all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 7;
- all'elaborazione del contenuto degli inviti a presentare proposte;
- alla specificazione dei progetti d'interesse comune utilizzando i criteri di cui all'allegato II;
- alla definizione delle azioni complementari di sostegno e coordinamento;
- alle misure da adottare per valutare l'attuazione del programma di lavoro sul piano finanziario e tecnico.

2. La Commissione informa il comitato, a ciascuna delle sue riunioni, dei progressi registrati nell'attuazione del programma di lavoro.

#### Articolo 10

La presente decisione si applica alla rete digitale integrata nei servizi (ISDN) lasciando impregiudicata la decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

#### Articolo 12

La presente decisione non pregiudica l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

#### Articolo 13

Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di paesi terzi, segnatamente i paesi parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione con la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, al fine di consentire loro di contribuire all'esecuzione dei progetti d'interesse comune e di incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazione, nella misura in cui ciò non comporti un aumento dell'aiuto comunitario.

#### Articolo 14

Con scadenza biennale la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della presente decisione.

La relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti, grazie al sostegno comunitario, nei vari settori in cui si sono svolti i progetti rispetto agli obiettivi complessivi prefissati.

#### Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

## ALLEGATO I

## SETTORI RELATIVI AI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

Le reti di telecomunicazione transeuropee apriranno il mercato europeo alle nuove applicazioni e ai nuovi servizi che rappresentano il tessuto sul quale si svilupperà la società dell'informazione. Esse sono essenziali per sostenere la prosperità della Comunità, per creare nuovi posti di lavoro, e per rafforzare la coesione economica e sociale.

In generale, il quadro più appropriato per descrivere le reti di telecomunicazione transeuropee si basa su un modello a tre livelli, segnatamente:

- le «applicazioni», attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale. Per garantire il massimo beneficio agli utenti in tutta la Comunità, le applicazioni devono essere tra loro interoperabili;
- i «servizi generici», con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Soddisfacendo requisiti comuni per le applicazioni, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità;
- le «reti di base», che forniscono l'accesso fisico e gli aspetti di trasporto e commutazione delle reti, ivi compresa la gestione e la segnalazione. Questi elementi garantiscono l'interconnessione delle reti transeuropee.

Questi tre livelli vanno a costituire una struttura coerente, nella quale le applicazioni sono supportate dai due livelli inferiori, ovvero i servizi generici e le reti di base. In particolare, non è possibile offrire le applicazioni senza uno degli altri due elementi, anche se ognuno dei tre livelli deve essere sufficientemente aperto da sostenere ogni elemento del livello immediatamente superiore. In questo contesto, i progetti d'interesse comune devono essere specificati in funzione della capacità operativa che hanno di sostenere gli obiettivi fissati nella presente decisione.

I punti seguenti descrivono i settori nell'ambito dei quali verranno specificati i progetti d'interesse comune.

### 1. Applicazioni

I settori nell'ambito dei quali individuare i progetti di interesse comune relativi alle applicazioni sono i seguenti:

- *Rete tra università e centri di ricerca*: sviluppare una rete transeuropea avanzata, con applicazioni multimediali, che colleghi le università e i centri di ricerca in tutta Europa, con accesso aperto alle rispettive biblioteche.
- *Insegnamento e formazione a distanza*: rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a distanza in tutta la Comunità centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI, le imprese di grandi dimensioni, il settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche. Dovranno inoltre essere sviluppati e promossi nuovi approcci alla formazione professionale per la società dell'informazione.
- *Telematica applicata al settore della sanità*: creare reti e applicazioni transeuropee basate su norme comuni, che colleghino tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario su scala comunitaria, in particolare i medici generici, gli ospedali ed i centri della sanità pubblica.
- *Telematica applicata al settore dei trasporti*: sfruttare al massimo le reti di telecomunicazione transeuropee per fornire servizi orientati all'utente nel settore del supporto logistico per le industrie dei trasporti e in quello dello sviluppo dei servizi a valore aggiunto, quali i servizi di informazione, i servizi di pagamento e prenotazione integrati, la pianificazione dei viaggi e l'orientamento stradale nonché la gestione delle merci e delle flotte. Contemplare inoltre servizi telematici per i trasporti nelle

aree urbane, tenendo conto delle esigenze di standardizzazione e di interoperabilità. La realizzazione di tali servizi, basata su reti avanzate di telecomunicazione fisse e mobili, dovrà garantire, se possibile, la necessaria complementarità con e l'interoperabilità delle reti di trasporto transeuropee.

- *Telematica applicata all'ambiente*: le reti transeuropee possono fornire un importante contributo al controllo e alla gestione dell'ambiente, compresi i casi di emergenza.
- *Telelavoro*: promuovere il telelavoro a domicilio e in uffici decentrati con sistemi di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organizzazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani. Un'attenzione particolare va riservata alle conseguenze sociali di tali applicazioni.
- *Servizi telematici per le PMI*: i progetti d'interesse comune incentiveranno l'utilizzo di applicazioni e servizi di telecomunicazione transeuropei da parte delle PMI della Comunità, con collegamenti con le pubbliche autorità, le associazioni professionali, i consumatori, i clienti e i fornitori, inclusi i servizi d'informazione e gli scambi commerciali elettronici. Sensibilizzare maggiormente le PMI alle soluzioni basate sulla telematica in generale.
- *Informatizzazione delle gare d'appalto*: creare una rete transeuropea informatizzata di bandi di gara basata su procedure elettroniche per i pubblici appalti tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori della Comunità.
- *Autostrade urbane dell'informazione*: promuovere reti e servizi che interconnettano famiglie, imprese, organizzazioni sociali e amministrazioni e che forniscano l'accesso on-line a servizi multimediali di informazione, istruzione, cultura, intrattenimento e turismo su base locale, regionale, nazionale e comunitaria. Promuovere collegamenti tra reti urbane e regionali.
- *Servizi per biblioteche*: realizzare servizi avanzati transeuropei per biblioteche collegate in rete che interessino qualsiasi tipo di biblioteca (nazionali, universitarie, di istituti di ricerca, pubbliche, ecc.), onde garantire un accesso efficace sia alla riserva di conoscenze organizzate sia al patrimonio culturale contenuto nelle biblioteche di tutta la Comunità, a sostegno della vita economica, sociale, educativa e culturale della Comunità.
- *Servizi telematici per il mercato del lavoro*: sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione nella Comunità e contribuire a risolvere il problema della disoccupazione.
- *Patrimonio culturale e linguistico*: avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al patrimonio culturale e artistico europeo e per dimostrare come le infrastrutture dell'informazione possano contribuire allo sviluppo e la diffusione di contenuti locali nelle lingue locali.
- *Accesso dei cittadini ai servizi*: istituire applicazioni che dimostrino l'accesso dei cittadini ai servizi di interesse collettivo. Tra gli esempi si può citare l'istituzione di sportelli e punti di accesso in zone pubbliche, oltre che l'impiego di carte munite di «chip» e portafogli elettronici. Occorre prendere in considerazione, in una delle fasi iniziali della pianificazione dei progetti, requisiti speciali a favore dei disabili, per quanto riguarda l'accesso ai servizi.

## 2. Servizi generici

Nell'ambito delle reti per i servizi generici, i progetti di interesse comune dovranno riguardare i settori illustrati di seguito:

- *Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei, che comprendano, segnatamente, la posta elettronica, i sistemi di trasferimento di file, l'accesso on-line a basi di dati elettroniche e i servizi video*. Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti esistenti e nuove, fisse e mobili, e all'accesso di utenti già in servizio. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti su scala comunitaria, quali: elenchi telefonici, compensazione dei tassi di cambio, autenticazione, protezione e sicurezza delle informazioni, servizi di sportello transeuropei e aiuti alla navigazione di rete, ecc.
- *Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale*. Questi servizi offriranno agli utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potrebbero riguardare anche la posta multimediale, il trasferimento di file ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (video-on-demand). Va incoraggiato l'utilizzo di questi servizi multimediali da parte di utenti commerciali e residenziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il riconoscimento del linguaggio e le interfacce grafiche per l'utente.

- *Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso.* I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in concorrenza tra loro. La fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso assumeranno capitale importanza e, in quest'ambito, si dovranno rendere disponibili al vasto pubblico e incentivare le firme elettroniche (digitali).

### 3. Reti di base

I settori in cui svolgere progetti d'interesse comune per le reti di base sono elencati in appresso:

- *Euro-ISDN.* Per la sua immediata disponibilità, sia commerciale che tecnica, a livello transeuropeo, oggi l'ISDN è la rete di base digitale commutata più adeguata ed efficace per fornire nuovi servizi e applicazioni. Il suo attuale sviluppo rappresenta un'opportunità per l'Europa e l'ampliamento sul mercato e a livello geografico che la caratterizzerà sarà giustificato dalla realizzazione di questi nuovi servizi e applicazioni su scala paneuropea. Va comunque ricordato che l'ISDN rappresenta solo un primo passo e che essa evolverà, fino a diventare un semplice accesso utenti ai servizi di base a banda larga.
- *Introduzione a livello commerciale della modalità di trasferimento asincrona (ATM) amministrata e di altre reti IBC.* Questo settore deve essere ritenuto della massima importanza per l'interesse comune europeo.
- *Interoperabilità delle reti di comunicazione esistenti IBC.* Le reti esistenti (destinate ai servizi fissi, mobili e via satellite) devono essere interconnesse ed interoperare tra loro e con reti ad alta velocità basate sulla tecnologia ATM, per offrire le soluzioni economiche più favorevoli alle varie situazioni che si presenteranno al momento della creazione della società dell'informazione. Questo aspetto è il punto centrale dello sviluppo della rete di comunicazioni integrate a banda larga (IBC) ed assume un significato particolarmente importante per le PMI, oltre che per i mercati dell'utenza professionale e residenziale.

### 4. Azioni di sostegno e di coordinamento complementari

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità deve avviare azioni intese a garantire il contesto più adeguato. Le azioni in questione serviranno a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello nazionale e regionale con il fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi conformemente ai programmi svolti in altri settori, oltre che le reti di base IBC. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- l'elaborazione di specifiche e transizione verso questi obiettivi. Le specifiche in questione aiuteranno gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti;
- la definizione degli strumenti di accesso alle reti IBC, ai tre livelli indicati;
- l'elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali;
- l'approfondimento della cooperazione tra gli operatori del settore, soprattutto quelli emergenti e frammentati, come i gestori di reti televisive via cavo, e gli utenti;
- il coordinamento tra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed i relativi programmi comunitari e nazionali.



*ALLEGATO II***CRITERI DI INTERESSE COMUNE PER LA SPECIFICAZIONE DEI PROGETTI**

La specificazione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla rispettiva conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3.

Vengono inoltre presi in considerazione i criteri economici e finanziari fissati nel regolamento (CE) n. 2236/95. Tali criteri, utilizzati nell'ambito del suddetto regolamento al fine di decidere lo stanziamento di un finanziamento ad un progetto specifico, sono i seguenti:

- potenziale vitalità economica del progetto, che deve essere garantita;
  - maturità del progetto;
  - effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;
  - solidità della copertura finanziaria del progetto;
  - ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione;
  - impatto ambientale;
  - segnatamente nel caso dei progetti transfrontalieri, coordinamento nei tempi di attuazione delle varie fasi dei progetti.
-

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. In data 8 giugno 1995, la Commissione ha presentato, nel contesto della comunicazione su una metodologia per la realizzazione delle applicazioni della società dell'informazione, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.

La proposta è fondata sull'articolo 129 D, primo comma del trattato CE.

2. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 1° febbraio 1996.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni hanno espresso il rispettivo parere il 22 novembre 1995 e il 18 gennaio 1996.

Alla luce di detti pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata il 20 marzo 1996.

3. In data 21 marzo 1996 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

### II. OBIETTIVO

La proposta è volta a stabilire gli orientamenti circa gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti di telecomunicazione, nonché a individuare progetti di interesse comune in materia.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio apporta poche modifiche alla proposta della Commissione. Infatti il Consiglio si allinea in generale sull'impostazione di quest'ultima. Esso considera in particolare che, tenuto conto del carattere specifico del settore caratterizzato dalla rapidità dei cambiamenti tecnologici e da una liberalizzazione crescente, l'iniziativa dei progetti specifici debba venire dal settore privato e rispondere alle necessità degli utenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha fatto propria, in numerosi casi, la posizione della Commissione espressa nella proposta modificata.

Quando è stato indotto a apportare cambiamenti alla proposta della Commissione, nonché nel suo atteggiamento riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio è stato principalmente animato dalle seguenti preoccupazioni:

- garantire la conformità del testo con le disposizioni del titolo XII del trattato CE;
- precisare le relazioni e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie pertinenti, come la decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995; relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di EURO-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea.

#### 2. Osservazioni specifiche

*(Salvo indicazione contraria, i riferimenti riguardano il testo della posizione comune, per i «considerando» e gli articoli della decisione, e la numerazione utilizzata dalla Commissione nella proposta modificata, per gli emendamenti del Parlamento europeo)*

- i) Il Consiglio ha aggiunto alla proposta della Commissione il nuovo considerando 21 secondo cui, conformemente all'articolo 129 D del trattato, i progetti d'interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro devono essere approvati da quest'ultimo.
- ii) Il Consiglio ha seguito in numerosi casi la posizione della Commissione nei confronti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo:
- riprendendo nella posizione comune gli emendamenti indicati in appresso, a volte con talune lievi modifiche di carattere redazionale:  
nn. 1, 2 (prima parte), 3, 4, 6 (quanto al principio), 7 (prima parte), 10, 11 (prima parte), 15, 16 (prima parte), 20 (quanto al principio) e 31 (prima parte);  
Va osservato che l'emendamento n. 20 è stato ripreso, quanto al principio, in forma di nuovo articolo 10.
  - non riprendendo i seguenti emendamenti:  
nn. 2 (seconda parte), 5, 7 (seconda parte), 9, 12, 13, 14, 16 (seconda parte), 17, 18, 19, 21, 27 (seconda parte), 29, 30, 31 (seconda parte), 32, 33 e 35 (prima parte).  
Si osservi che, quanto all'emendamento 17, il Consiglio come la Commissione ha voluto ricordare, attraverso l'aggiunta di un nuovo considerando 20, l'importanza attribuita al «modus vivendi» concluso in materia tra le tre istituzioni.
- iii) Il Consiglio non è invece stato in grado di seguire la Commissione per quanto concerne gli emendamenti proposti dal Parlamento indicati in appresso.

*Emendamento 8 (considerando 19 della proposta della Commissione)*

Il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento, avendo soppresso nella posizione comune detto considerando per motivi di corretta prassi legislativa. Il Consiglio ritiene infatti che il preambolo di un atto debba limitarsi a giustificare il dispositivo.

*Emendamento 11 (seconda parte) (articolo 2)*

Per quanto riguarda la seconda parte di questo emendamento, il Consiglio ha ritenuto che la redazione del primo trattino dell'articolo 2 figurante nella proposta iniziale della Commissione fosse insieme più ampio e più conciso. Per tali motivi ha preferito mantenere nella posizione comune detto testo, estendendolo ai bisogni «culturali».

*Emendamento 22 (allegato I, parte introduttiva)*

Il Consiglio ha ritenuto che il riferimento agli strumenti non proprietari costituiti dai servizi generici non fosse opportuno in siffatta decisione relativa a orientamenti.

*Emendamento 23 (allegato I, punto 1)*

Il Consiglio considera che nel testo della decisione si tiene sufficientemente conto della preoccupazione circa le lingue locali, sia a livello del dispositivo, segnatamente gli articoli 2 e 3, che nell'allegato I, punto 1, a livello di vari settori di applicazione, in particolare quello relativo al «patrimonio culturale e linguistico».

*Emendamento 24 (allegato I, punto 1)*

Il Consiglio ritiene che oggetto del settore d'applicazione relativo a «Insegnamento e formazione a distanza» sia promuovere reti transeuropee di telecomunicazione, restando inteso che la definizione della politica della Comunità nel settore della formazione appartiene ad altre disposizioni del trattato e ad altri strumenti comunitari.

*Emendamento 25 (allegato I, punto 1)*

Quanto alla «Telematica applicata al settore dei trasporti», la posizione comune del Consiglio accoglie una redazione diversa da quella proposta dalla Commissione e da quella dell'emendamento, nell'intento di evitare ogni rischio di interferenze o doppiioni con gli orientamenti per le reti di trasporto transeuropee.

*Emendamento 26 (allegato I, punto 1)*

Il Consiglio ha ripreso nella posizione comune l'ultima frase dell'emendamento, stimando che sottolinei utilmente una dimensione di cui tener debitamente conto

per il settore d'applicazione «Telelavoro». Ha considerato tuttavia inutilmente restrittive le altre modifiche proposte nell'emendamento.

*Emendamento 27* (allegato I, punto 1)

Le modifiche proposte dal Parlamento europeo, accettate in parte dalla Commissione nella proposta modificata, non sono riprese dal Consiglio che ha mantenuto la redazione della proposta iniziale della Commissione, che a suo parere contempla in modo conciso e soddisfacente i vari aspetti della questione.

*Emendamento 28* (allegato I, punto 1)

Il Consiglio non ha ripreso così com'è l'emendamento, ma ne ha tenuto conto aggiungendo un riferimento al «patrimonio artistico» e alla «diffusione» di contenuti locali nelle lingue locali.

*Emendamento 34* (allegato I, punto 4)

Il Consiglio ha ritenuto che il riferimento «ai tre livelli indicati» figurante nella proposta della Commissione costituisca una precisazione utile che andava mantenuta.

*Emendamento 35 (seconda parte)* (allegato II)

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, il testo della posizione comune ha soppresso il riferimento al carattere transnazionale dei progetti. Il Consiglio ha ritenuto che le varie formulazioni proposte dalla Commissione e dal Parlamento europeo apportassero un elemento di rigidità superfluo, dato che già varie disposizioni della decisione, in particolare gli articoli 2 e 3 e l'allegato I, tengono conto adeguatamente della dimensione in parola.

---